

Cass. pen. Sez. III, (ud. 28-10-2008) 16-12-2008, n. 46206

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A., nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia il 29/2/08;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Osserva:

Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza del 17/10/07, a seguito di giudizio abbreviato, condannava N.A. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato continuato di partecipazione, con altri soggetti identificati, ad una associazione finalizzata alla commissione di delitti di sfruttamento della prostituzione di giovani donne provenienti dall'est Europa; di concorso con i predetti coimputati nello sfruttamento della prostituzione e nel procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato, di donne della predetta provenienza; di concorso nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di B. A., così modificata la imputazione originaria di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile della predetta;

di detenzione e porto illegale di arma da fuoco; di tentativo di violenza privata ed induzione alla testimonianza mendace di K.F..

A seguito degli appelli proposti dal Procuratore Generale e dal prevenuto, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 29/2/08, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del gravame del P.G. ha ritenuto per il reato di cui al capo 4) l'ipotesi di cui all'art. 600 bis c.p., ed ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque e conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto personalmente, con i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di motivazione - Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine all'art. 192 c.p.p., comma 2, contestando la non corretta disamina delle fonti di prova nonché il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale per riformare la sentenza di prime cure, in ordine alla analisi sviluppata sulle emergenze processuali attinenti alla piena consapevolezza che il prevenuto avrebbe avuto della minore età della B..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza oggetto di gravame è sorretta da una argomentazione logica ed esaustiva. La Corte territoriale evidenzia come sia determinante a provare la conoscenza da parte del prevenuto della minore età della B. il dato costituito dal rapporto sentimentale intercorrente tra quest'ultima e N.D., fratello dell'imputato.

Detto legame rende inverosimile che N.A. non fosse a conoscenza di una circostanza di tale rilevanza; ciò a maggior ragione ove si consideri che la donna aveva svelato il particolare alla K. (altra prostituta), con la quale, di certo, intercorreva un rapporto meno intimo di quello con D..

Il giudice di merito sul punto rileva come sia da considerare quindi inverosimile che N.D. non abbia parlato di ciò al fratello, concorrente nelle stesse condotte criminose, ed osserva correttamente che la vicenda si svolge nell'ambito di una attività delittuosa, quale lo sfruttamento della prostituzione, per la quale l'età della donna è aspetto che non può essere ignoto agli sfruttatori, in quanto la minore età della prostituta espone a maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine. Dalla disamina delle su esposte ragioni il decidente perviene a considerare illogica la prospettiva difensiva per la quale l'imputato ignorava che la B. fosse minorenni.

Si osserva che con il gravame si intende procedere ad una rivalutazione della prova, oggetto di analisi da parte del giudice di merito, il quale ha dimostrato di avere preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in maniera parcellizzata ed avulsa dal generale contesto probatorio, pervenendo, attraverso una valutazione unitaria di esso, nella convinzione della colpevolezza del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 600 bis c.p..

Il giudice di legittimità, peraltro, non è chiamato a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 1/10/02, Carta), in quanto che il sindacato di legittimità è circoscritto al riscontro della esistenza di un logico discorso giustificativo sui vari punti del provvedimento impugnato, senza possibilità di vagliare la adeguatezza delle argomentazioni di cui il decidente si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.

Ne consegue che non possono trovare ingresso i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nè su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, alla pari di quelle accolte dal giudice (Cass. 12/11/02, Dolcetti).

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il N. abbia proposto il gravame senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., va, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008